

FAQ tecniche

- 1) *È considerata valida, ai fini dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, la diagnosi condotta nell'ambito della clusterizzazione di gruppo nel caso in cui non è effettuata su un sito dell'impresa a forte consumo di gas naturale?*

No, l'articolo 8, comma 2, del decreto 541/2021 prevede che le imprese, al momento della presentazione della domanda per l'anno di riconoscimento del benefico, devono essere titolari di una diagnosi energetica. Sarebbe infatti contrario alla ratio della norma concedere l'agevolazione a un'impresa a forte consumo di gas naturale non titolare di una diagnosi e che non attui interventi di efficienza energetica in proprio, alla luce della stretta connessione tra l'accesso all'agevolazione e la dimostrazione dell'attuazione degli interventi.

Tuttavia, in sede di applicazione del citato d.lgs n.102/2014, si è ammesso che le imprese multisito, così come i gruppi di imprese e le imprese tra loro collegate o associate, possano operare una selezione dei siti produttivi e delle imprese da assoggettare a diagnosi ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs medesimo, secondo criteri elaborati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con l'ENEA. Pertanto, tenuto conto della prassi vigente nel contesto del d.lgs 102/2014, in sede di prima applicazione, ossia esclusivamente per l'anno di competenza delle agevolazioni 2024, le imprese a forte consumo di gas naturale che, essendosi avvalse della clusterizzazione, non hanno una diagnosi effettuata su un proprio sito, saranno eccezionalmente ammesse nell'elenco ma dovranno impegnarsi ad inviare entro il 2024 una diagnosi energetica ad ENEA ai sensi del d.lgs n.102/2014.

A decorrere dalle agevolazioni di competenza dell'anno 2025, le imprese gasivore non potranno più accedere con il metodo della clusterizzazione di gruppo ma esclusivamente tramite attestazione di titolarità di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del d.lgs. n.102/2014.

È sempre ammessa la clusterizzazione per la singola impresa multisito gasivora.

- 2) *Un'impresa dotata di sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 può accedere all'agevolazione prevista dagli Art. 4 e 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 (agevolazione Gasivori)?*

Una impresa dotata di sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 può accedere all'agevolazione Gasivori solo se il sistema di gestione include una diagnosi energetica conforme all'Art. 8 D.lgs. 102/2014 e s.m.i., comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo e in corso di validità.

In sede di prima applicazione, ossia esclusivamente per l'anno di competenza delle agevolazioni 2024, un'impresa gasivora dotata di un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 priva di una diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 102/2014, può essere ammessa nell'elenco Gasivori 2024 ma dovrà impegnarsi ad effettuare entro la fine del 2024 una diagnosi energetica in conformità al richiamato D.lgs. 102/2014 e a comunicarla ad ENEA tramite caricamento sul portale Audit102.